



Pacchetto infrazioni di gennaio: decisioni principali

Brussels, 26 gennaio 2023

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all'archiviazione di 221 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale delle [domande frequenti](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il [registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione](#).

1. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

Lettere di costituzione in mora

Aria pulita: la Commissione invita 14 Stati membri a ridurre le emissioni di diversi inquinanti atmosferici

La Commissione invita 14 Stati membri (**Bulgaria** ([INFR\(2022\)2068](#)), **Danimarca** ([INFR\(2022\)2070](#)), **Irlanda** ([INFR\(2022\)2073](#)), **Spagna** ([INFR\(2022\)2071](#)), **Cipro** ([INFR\(2022\)2069](#)), **Lettonia** ([INFR\(2022\)2076](#)), **Lituania** ([INFR\(2022\)2074](#)), **Lussemburgo** ([INFR\(2022\)2075](#)), **Ungheria** ([INFR\(2022\)2072](#)), **Austria** ([INFR\(2022\)2067](#)), **Polonia** ([INFR\(2022\)2077](#)), **Portogallo** ([INFR\(2022\)2078](#)), **Romania** ([INFR\(2022\)2079](#)) e **Svezia** ([INFR\(2022\)2080](#))) a rispettare gli impegni di riduzione di diversi inquinanti atmosferici previsti dalla [direttiva \(UE\) 2016/2284](#), concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ("direttiva sui limiti nazionali di emissione" o "direttiva NEC"). La direttiva NEC stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni di diversi inquinanti che ciascuno Stato membro deve raggiungere ogni anno tra il 2020 e il 2029, e riduzioni più ambiziose a partire dal 2030. Gli Stati membri sono tenuti a istituire programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (NAPCP) per illustrare come saranno rispettati tali impegni di riduzione. Il [Green Deal europeo](#), che punta all'"[inquinamento zero](#)", pone l'accento sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico, uno dei principali fattori nocivi per la salute umana. La Commissione ha analizzato gli inventari nazionali delle emissioni di diversi inquinanti presentati dagli Stati membri nel 2022 (che si riferiscono alle emissioni del 2020): i 14 Stati membri in questione non hanno rispettato gli impegni assunti per uno o più inquinanti contemplati dalla direttiva NEC. Inoltre, poiché le misure stabilite nel programma nazionale della maggior parte di questi Stati membri non hanno garantito il rispetto dell'impegno di riduzione delle emissioni per uno o più inquinanti, tali misure non sono sufficienti per limitare le emissioni annue causate dall'uomo, come richiesto dalla direttiva. L'ammoniaca (proveniente dal settore agricolo) è l'inquinante per cui la maggior parte di questi Stati membri non rispetta i propri obblighi. La Commissione procede pertanto all'invio di lettere di costituzione in mora a questi 14 Stati membri, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Qualità dell'aria: la Commissione invita l'ESTONIA a recepire correttamente la legislazione dell'UE in materia di qualità dell'aria

La Commissione invita l'**Estonia** ([INFR\(2022\)2134](#)) ad allineare pienamente la legislazione nazionale al diritto dell'UE in materia di qualità dell'aria ([direttiva 2004/107/CE](#) concernente l'arsenico, il

cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente e [direttiva 2008/50/CE](#) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, modificata dalla [direttiva \(UE\) 2015/1480](#)). Il [Green Deal europeo](#), che punta all'"[inquinamento zero](#)", pone l'accento sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico, una delle principali minacce per la salute. La piena attuazione delle norme sulla qualità dell'aria stabilite nella legislazione dell'UE è essenziale sia per la salute umana che per l'ambiente naturale. Le direttive in questione stabiliscono misure volte a definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria. Tra queste figurano la valutazione della qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, l'ottenimento di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, la garanzia che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico, il mantenimento e il miglioramento della qualità dell'aria e la promozione di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella riduzione dell'inquinamento atmosferico. L'Estonia non ha recepito correttamente alcune prescrizioni di queste direttive, ad esempio per quanto riguarda i punti di campionamento, la garanzia di qualità, i sistemi di controllo della qualità e la documentazione relativa alla scelta del sito. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Estonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Natura: la Commissione invita l'ESTONIA a gestire efficacemente i suoi siti Natura 2000

La Commissione invita l'**Estonia** ([INFR\(2022\)2002](#)) ad adottare misure per la gestione dei suoi siti Natura 2000 e a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE](#)). Ai sensi della direttiva Habitat gli Stati membri devono fissare obiettivi e misure di conservazione specifici per gli habitat e le specie presenti nelle zone speciali di conservazione (ZSC), al fine di mantenerli o ripristinarli in uno stato di conservazione soddisfacente a livello biogeografico nazionale. Si tratta di requisiti fondamentali per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. Sia il [Green Deal europeo](#) sia la [strategia europea sulla biodiversità per il 2030](#) sottolineano quanto sia importante che l'UE arresti la perdita di biodiversità salvaguardando i siti naturali e ripristinando gli ecosistemi danneggiati. Nel 2016 la Commissione ha avviato un dialogo con tutti gli Stati membri, Estonia compresa, per colmare le restanti lacune nella designazione e nella gestione delle ZSC. L'Estonia ha designato tutti i siti come ZSC, ma non sempre gli obiettivi di conservazione soddisfano i requisiti giuridici della direttiva Habitat, in quanto non sono sufficientemente dettagliati, misurabili e notificabili. Di conseguenza anche le misure di conservazione che devono essere stabilite al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione fissati per ciascun sito Natura 2000 sono inadeguate. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Estonia, che dispone di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Ecolabel UE: la Commissione invita la GRECIA a consentire alle imprese greche di ottenere l'Ecolabel UE e a garantire la sorveglianza del mercato

La Commissione invita la **Grecia** ([INFR\(2022\)2110](#)) ad applicare correttamente il regolamento Ecolabel UE ([regolamento \(CE\) n. 66/2010 del Consiglio](#)). Il regolamento istituisce un sistema relativo all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria, per promuovere prodotti con minore impatto sull'ambiente e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti. Il regolamento obbliga ciascuno Stato membro partecipante a istituire un organismo competente che conceda il diritto di utilizzare il marchio Ecolabel UE ai prodotti che rispettano i relativi criteri di assegnazione. L'organismo greco competente non è operativo dal 2020 e non può pertanto trattare le domande presentate dalle imprese. Ciò significa che le imprese greche non possono ottenere i marchi di qualità ecologica per i loro prodotti prima di esportarli in altri Stati membri, il che comporta una concorrenza sleale con altre imprese europee. Ciò significa anche non si effettua alcuna sorveglianza sui prodotti greci a marchio Ecolabel UE già presenti sul mercato. Sebbene le autorità greche abbiano riconosciuto il problema, non è ancora stata trovata una soluzione. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Grecia, che dispone di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

Protezione della natura: la Commissione invita la ROMANIA a completare la rete Natura 2000

La Commissione invita la **Romania** ([INFR\(2019\)2138](#)) a garantire la protezione adeguata degli habitat e delle specie di interesse per l'UE mediante la designazione di siti [Natura 2000](#), conformemente alla direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE](#)). Gli Stati membri si sono impegnati a sviluppare una rete europea coerente di siti Natura 2000. La direttiva Habitat impone agli Stati membri di proporre alla Commissione siti di importanza comunitaria (SIC) adeguati e di proteggere e ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat che svolgono un ruolo vitale per la biodiversità. Anche il [Green Deal europeo](#) e la [strategia sulla biodiversità per il 2030](#) indicano quanto

sia essenziale che l'UE arresti la perdita di biodiversità. Nel luglio 2019 la Commissione ha inviato una [lettera di costituzione in mora](#) alla Romania per non aver garantito un'adeguata protezione degli habitat e delle specie di interesse per l'UE mediante la designazione di siti Natura 2000. La Romania non ha proposto tutti i siti che dovrebbe avere, e quelli proposti non coprono adeguatamente la varietà di tipi di habitat e specie che necessitano di protezione. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Romania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Protezione della natura: la Commissione invita la CROAZIA ad attuare correttamente la direttiva Habitat in relazione ai progetti nel settore dell'energia eolica

La Commissione invita la **Croazia** ([INFR\(2020\)2204](#)) ad applicare correttamente la direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE](#)) per quanto concerne l'autorizzazione di progetti di parchi eolici che interessano siti Natura 2000. La direttiva Habitat prevede che i progetti che potrebbero avere incidenze significative sui siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, possano essere autorizzati soltanto una volta accertato che non pregiudicheranno l'integrità dei siti in causa. La Croazia non ha applicato correttamente la direttiva Habitat all'atto di autorizzare alcune modifiche a determinati progetti di parchi eolici. Nello specifico, le modifiche apportate ai progetti in questione sono state autorizzate senza assicurarsi che non incidessero negativamente sull'integrità dei siti. Il [Green Deal europeo](#) e la [strategia sulla biodiversità](#) per il 2030 indicano quanto sia essenziale proteggere e ripristinare la biodiversità per fermarne la perdita. La Commissione ha inviato una [lettera di costituzione in mora](#) alla Croazia nel maggio 2020. Nonostante alcuni progressi, le autorità croate non hanno affrontato interamente tutte le carenze segnalate e si sono rifiutate di adottare misure per porre rimedio ai problemi individuati. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Croazia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Accesso alle informazioni ambientali: la Commissione invita la FRANCIA a migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali

La Commissione invita la **Francia** ([INFR\(2020\)4014](#)) a conformarsi alla [direttiva 2003/4/CE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La direttiva mira a rafforzare l'accesso del pubblico alle informazioni legate all'ambiente e la diffusione di tali informazioni in modo da contribuire alla maggiore sensibilizzazione del pubblico alle questioni ambientali, a una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, al miglioramento dell'ambiente. A norma della direttiva un richiedente secondo cui una richiesta di informazioni è stata ignorata o erroneamente respinta può chiedere a un organo indipendente e imparziale di riesaminare il caso in modo celere. Tale procedura esiste in Francia, ma il termine di un mese concesso all'organismo indipendente per esprimere il suo parere è stato ripetutamente superato. La Commissione ha inviato una [lettera di costituzione in mora](#) alla Francia nel maggio 2020. Sebbene la Francia abbia adottato alcune misure per ridurre i ritardi, la violazione persiste. Nel 2021 l'organismo indipendente francese (la Commission d'accès aux documents administratifs - CADA) ha continuato a superare il termine legale per esprimere il suo parere nella grande maggioranza dei casi. In media il parere è stato formulato dopo 2 mesi. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Francia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Pareri motivati supplementari

Protezione della natura: la Commissione invita la FRANCIA a porre fine ai metodi di caccia e di cattura illegali

La Commissione invita la **Francia** ([INFR\(2019\)2151](#)) a porre fine ai metodi di caccia vietati dalla direttiva Uccelli ([direttiva 2009/147/CE](#)). La direttiva mira a tutelare tutte le specie di uccelli selvatici presenti in natura all'interno dell'Unione europea. Su 64 specie cacciabili, 20 rischiano di scomparire. La Francia ha autorizzato metodi di cattura di uccelli cacciabili, quali l'uso di reti e gabbie trappola per le allodole, i colombi e le tortore, che non sono selettivi e sono vietati dalla direttiva. I metodi alternativi per garantire il consumo alimentare di allodole e piccioni esistono (caccia con armi da fuoco e riproduzione in azienda). L'uso di sostanze collanti per la cattura dei tordi è ancora consentito nel diritto francese, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva. Gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni della direttiva, ma solo a rigide condizioni, che nella fattispecie non sono soddisfatte, soprattutto perché le allodole catturate non sono in buono stato di conservazione e sono in rapido declino. A ciò va aggiunto il fatto che rimangono vittima delle trappole e sono danneggiate specie protette come ortolani e cardellini. La Francia ha anche dichiarato che intende riaprire la caccia primaverile all'oca selvatica, pratica sistematicamente autorizzata o tollerata in passato in violazione della direttiva. La Francia non ha inoltre riferito in modo esauriente alla Commissione in merito alle deroghe, come prevede la direttiva. Si tratta di requisiti fondamentali per la protezione della biodiversità in tutta l'UE, come enfatizzato dal [Green Deal europeo](#) e dalla

[strategia sulla biodiversità](#) per il 2030. La Commissione ha quindi inviato una [lettera di costituzione in mora](#) alla Francia nel luglio 2019, cui ha fatto seguito un [parere motivato](#) nel luglio 2020. Nel marzo 2021 la Corte di giustizia dell'UE ha sviluppato l'interpretazione giuridica della nozione di selettività e di presenza di alternative con la sentenza nella causa [C-900/19](#). Alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'UE, la Commissione ha ora aggiunto alla sua analisi la non selettività dei metodi di caccia citati. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato supplementare alla Francia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Acque: la Commissione decide di deferire l'IRLANDA alla Corte di giustizia per il non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque, che protegge le acque dall'inquinamento

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire l'**Irlanda** ([INFR\(2007\)2238](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per non aver recepito correttamente nell'ordinamento nazionale la direttiva quadro sulle acque ([direttiva 2000/60/CE](#)). La direttiva istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee impedendone un ulteriore deterioramento, prevenendo l'inquinamento e proteggendo e rafforzando gli ecosistemi dipendenti dall'acqua e le risorse idriche. La direttiva prevede che tutte le acque interne e costiere debbano conseguire almeno un buono stato al più tardi entro il 2027. A tal fine gli Stati membri devono elaborare piani di gestione dei bacini idrografici e programmi dotati di misure. Questo è un aspetto importante dell'[obiettivo "inquinamento zero"](#) del [Green Deal europeo](#), che mira a ridurre l'inquinamento idrico a livelli non più considerati dannosi per la salute umana e gli ecosistemi naturali. La Commissione ha inviato all'Irlanda una lettera di costituzione in mora nell'ottobre 2007, cui ha fatto seguito un parere motivato nel novembre 2011. La Commissione ha riesaminato il caso dopo che l'Irlanda ha adottato una nuova legislazione di modifica e inviato all'Irlanda una lettera di costituzione in mora nel gennaio 2019, cui ha fatto seguito un parere motivato supplementare nell'ottobre 2020. Nonostante alcuni progressi e l'adozione di una nuova legislazione nel giugno 2022, a più di 20 anni dall'entrata in vigore della direttiva, le autorità irlandesi non hanno ancora affrontato interamente le carenze segnalate. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità irlandesi siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferire l'Irlanda alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

Biodiversità: la Commissione decide di deferire alla Corte di giustizia 6 Stati membri che non hanno impedito l'introduzione di specie esotiche invasive che danneggiano la natura europea

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire **Bulgaria** ([INFR\(2021\)2007](#)), **Irlanda** ([INFR\(2021\)2015](#)), **Grecia** ([INFR\(2021\)2011](#)), **Italia** ([INFR\(2021\)2016](#)), **Lettonia** ([INFR\(2021\)2019](#)), e **Portogallo** ([INFR\(2021\)2021](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata attuazione di diverse disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014](#) recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ("regolamento sulle specie esotiche invasive" o "regolamento IAS"). Le specie esotiche invasive sono piante e animali introdotti accidentalmente o deliberatamente in un'area in cui normalmente non si trovano. Il regolamento IAS prevede misure da adottare in tutta l'UE in relazione alle specie esotiche invasive incluse nell'elenco dell'Unione. I 6 Stati membri non hanno elaborato, attuato e comunicato alla Commissione un piano d'azione (o una serie di piani d'azione) per contrastare i principali vettori di introduzione e di diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza per l'UE. Nel giugno 2021 la Commissione ha pertanto inviato [lettere di costituzione in mora](#) a 18 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia), e successivamente [pareri motivati](#) a 15 di essi (Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia) nel febbraio 2022. Da allora 11 Stati membri hanno adempiuto ai loro obblighi e 1 di essi adotterà tempestivamente le misure mancanti. Tuttavia, nonostante alcuni progressi, i restanti 6 Stati membri (Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia e Portogallo) non hanno affrontato interamente le carenze segnalate. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità di questi 6 Stati membri siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

Rifiuti: la Commissione decide di deferire la SLOVACCHIA alla Corte di giustizia per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di discariche

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Slovacchia** ([INFR\(2017\)2035](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per non aver chiuso e risanato un certo numero di discariche che non hanno rispettato le procedure prescritte ai sensi della direttiva sulle discariche ([direttiva 1999/31/CE](#)). In base alla direttiva, in Europa devono essere effettuate solo le attività di discarica sicure e controllate.

La direttiva stabilisce norme per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Mira a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative risultanti dalle discariche di rifiuti, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana, mediante rigidi requisiti tecnici per i rifiuti e le discariche. La piena applicazione delle norme dell'UE in materia di discariche è fondamentale per cogliere i benefici del [piano d'azione per l'economia circolare](#), uno dei principali elementi costitutivi del [Green Deal europeo](#). La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Slovacchia nell'aprile 2017, cui ha fatto seguito un [parere motivato](#) nel marzo 2019. Da allora la Slovacchia ha risanato e nuovamente autorizzato una serie di discariche e ne ha chiuse alcune che non erano conformi. Sono tuttavia ancora necessari interventi per 21 discariche. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità slovacche siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione decide di deferire il PORTOGALLO alla Corte di giustizia per il non corretto recepimento delle norme dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire il **Portogallo** ([INFR\(2019\)2254](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per non aver recepito correttamente la direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ([direttiva 2011/92/UE](#)). La direttiva è stata modificata nell'aprile 2014 (dalla [direttiva 2014/52/UE](#)) al fine di ridurre gli oneri amministrativi, migliorare il livello di protezione dell'ambiente e rendere nel contempo più solide, prevedibili e sostenibili le decisioni economiche sugli investimenti pubblici e privati. Il Portogallo non ha recepito correttamente nell'ordinamento nazionale alcune disposizioni della direttiva modificata. La Commissione ha inviato al Portogallo una [lettera di costituzione in mora](#) nell'ottobre 2019, cui ha fatto seguito un [parere motivato](#) nel novembre 2021. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità portoghesi siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300)

Lettere di costituzione in mora

Mercato interno: la Commissione invita la BULGARIA a conformare il suo regime di compensazione dei carburanti alle norme sulla libera circolazione e al principio di non discriminazione

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti della **Bulgaria** ([INFR\(2022\)4109](#)) per l'introduzione di misure contrarie alle disposizioni sul mercato interno. La Bulgaria ha introdotto un regime di compensazione per il carburante che si traduce in un prezzo del carburante ridotto solo per i proprietari di veicoli immatricolati in Bulgaria. Il regime prevede che gli utenti di veicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati in Bulgaria abbiano accesso a prezzi ufficiali ridotti per il carburante. La compensazione comporta una riduzione del prezzo del carburante pagato dai privati al distributore finale pari a 0,25 BGN (0,13 EUR) per litro/chilogrammo di carburante. La riduzione non si applica invece ai veicoli non immatricolati in Bulgaria. Questa misura è quindi gravemente discriminatoria e sproporzionata. La Commissione chiede pertanto alle autorità bulgare di rispettare i principi della libera circolazione delle merci, della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori e della non discriminazione tra i cittadini dell'UE, e le norme in materia di notifiche previste dalla [direttiva sulla trasparenza del mercato unico](#). Garantire il corretto funzionamento del mercato unico è particolarmente importante nell'attuale situazione geopolitica, in quanto il mercato unico rappresenta il principale strumento per superare gli effetti economici deleteri provocati dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Agire unilateralmente a livello nazionale e introdurre trattamenti discriminatori non può costituire una soluzione. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviarle un parere motivato.

Appalti pubblici: la Commissione invita la GRECIA a rispettare le norme dell'UE per il settore dei servizi di pubblica utilità

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti della **Grecia** ([INFR\(2022\)4111](#)) in ragione della non conformità della sua legislazione nazionale alle norme dell'UE sugli appalti pubblici ([direttiva 2014/25/UE](#)). Il diritto greco prevede che gli enti aggiudicatori applichino, nell'ambito di una specifica procedura di gara, la cosiddetta procedura di gara "sintetica", per l'aggiudicazione di tutti i contratti di appalto per l'installazione temporanea e la

gestione di impianti di desalinizzazione di determinate capacità sulle isole greche, indipendentemente dal valore dei contratti. Una procedura di gara "sintetica" per l'aggiudicazione di appalti di valore pari o superiore alle soglie UE non è tuttavia conforme agli obblighi di trasparenza della direttiva. La Commissione ritiene pertanto che la disposizione giuridica greca che autorizza il ricorso a tale procedura per detti contratti costituisca una chiara violazione del diritto dell'UE. La Grecia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Prodotti energetici: la Commissione chiede all'UNGHERIA di abolire le restrizioni all'esportazione dei prodotti energetici

La Commissione ha deciso oggi di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'**Ungheria** ([INFR\(2022\)4108](#)), invitandola a conformarsi al diritto dell'UE per quando riguarda le norme nazionali che incidono sul settore dell'energia. Le misure ungheresi introducono regimi di notifica preventiva che consentono di bloccare l'esportazione di vettori energetici a base di legno e di carbone. La Commissione ritiene che tali misure abbiano un effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'esportazione nel mercato interno, in violazione dell'[articolo 35](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Risulta inoltre che l'Ungheria abbia violato il termine di differimento previsto dalla [direttiva sulla trasparenza del mercato unico](#), adottando dette misure durante tale periodo. La restrizione, che si applica anche alle esportazioni dall'Ungheria verso paesi terzi, incide inoltre sugli scambi con i paesi terzi. L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviarle un parere motivato.

Pareri motivati

Prodotti da costruzione: la Commissione chiede all'UNGHERIA di conformarsi alle norme dell'UE sulla libertà di stabilimento

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'**Ungheria** ([INFR\(2022\)4009](#)) invitando le autorità ungheresi ad allineare al diritto dell'UE le norme nazionali che incidono sul settore edile. Secondo la Commissione, le misure ungheresi che fissano i prezzi di specifiche materie prime destinate all'industria edile e che impongono una sanzione del 90% sulla differenza tra i prezzi fissati e i prezzi di vendita, non sono conformi alla libertà di stabilimento ([articolo 49 TFUE](#)). Le norme ungheresi impongono inoltre agli operatori economici di mantenere determinati livelli di produzione, anche se economicamente insostenibili. La Commissione ritiene che la sanzione di per sé e l'effetto combinato delle 2 misure ostacolino gli operatori economici nell'accesso e nell'esercizio delle attività in questo settore. Inoltre l'Ungheria non ha notificato queste misure, in violazione della [direttiva sulla trasparenza del mercato unico](#). L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE.

Servizi: la Commissione invita il PORTOGALLO a garantire la parità di trattamento per quanto riguarda le concessioni balneari

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al **Portogallo** ([INFR\(2022\)2020](#)) per la non corretta attuazione delle norme relative alle procedure di gara per l'aggiudicazione delle concessioni balneari. La Commissione chiede al Portogallo di rispettare le disposizioni della [direttiva 2006/123/CE](#) (direttiva sui servizi) e la libertà di stabilimento ([articolo 49 TFUE](#)). La Commissione ritiene che la legislazione portoghese, che conferisce ai titolari di "concessioni balneari" esistenti un diritto di preferenza nelle procedure di gara per il rinnovo di tali concessioni, non risulti compatibile con la direttiva sui servizi e con la libertà di stabilimento. Secondo la Commissione, un diritto preferenziale a favore degli operatori storici penalizzerebbe e dissuaderebbe le imprese situate in altri Stati membri dal fornire servizi balneari in Portogallo. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Libera circolazione delle merci: la Commissione decide di deferire l'UNGHERIA alla Corte di giustizia a causa delle restrizioni all'esportazione nel settore delle costruzioni

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire l'**Ungheria** ([INFR\(2021\)2158](#)) alla Corte di giustizia dell'UE a causa di un regime di notifica preventiva, introdotto dalle autorità ungheresi, che consente loro di bloccare l'esportazione di materiali da costruzione. Ai sensi della legge ungherese i materiali da costruzione destinati all'esportazione sono soggetti a una procedura di notifica preventiva. Le esportazioni possono essere bloccate se le autorità ungheresi ritengono che tali esportazioni "ostacolino in modo significativo o rendano impossibile la costruzione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture critiche, compromettendo in tal modo l'approvvigionamento pubblico o costituendo un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore delle costruzioni". La Commissione ritiene che tali misure violino l'[articolo 35](#) e l'[articolo 36](#)

TFUE, in quanto limitano la libera circolazione delle merci e non sono giustificate. In particolare, l'Ungheria non dimostra in modo soddisfacente che l'obiettivo della misura non costituisca un obiettivo legittimo. Inoltre, non sembra esservi alcun rischio effettivo per la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti in questione in Ungheria. Inoltre, le misure ungheresi non forniscono criteri oggettivi e predefiniti per decidere se le esportazioni possano essere bloccate. Le autorità ungheresi possono pertanto determinare liberamente quando esista un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore edile e ciò rende la decisione potenzialmente arbitraria. Le misure non possono quindi essere considerate giustificate per conseguire l'interesse pubblico perseguito. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare [qui](#).

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza**

(Per ulteriori informazioni: Anitta Hipper – Tel. +32 229 85691; Yuliya Matsyk - Tel. + 32 229 13173; Andrea Masini - Tel. +32 229 91519; Fiorella Belciu - Tel. + 32 2 299 37 34)

Lettere di costituzione in mora

Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo: la Commissione invita il BELGIO, la GRECIA, la SPAGNA e il PORTOGALLO a recepire, in modo pienamente conforme, tutte le disposizioni della direttiva sulle condizioni di accoglienza *

La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Belgio** ([INFR\(2022\)2157](#)), **Grecia** ([INFR\(2022\)2156](#)), **Spagna** ([INFR\(2022\)2158](#)) e **Portogallo** ([INFR\(2022\)2153](#)) a motivo del recepimento non pienamente conforme di tutte le disposizioni della direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ([direttiva 2013/33/UE](#)). Garantire il pieno rispetto delle condizioni di accoglienza della direttiva è un presupposto importante per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo e la Commissione sta monitorando attentamente il modo in cui tutti gli Stati membri hanno recepito tale legislazione nel diritto nazionale. La Commissione ritiene che il Belgio, la Grecia, la Spagna e il Portogallo non abbiano recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva; questi paesi dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Domanda di protezione internazionale: la Commissione invita la GRECIA, il PORTOGALLO e la FINLANDIA a conformarsi alla direttiva sulle qualifiche

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Grecia** ([INFR\(2022\)2044](#)), **Portogallo** ([INFR\(2022\)2149](#)) e **Finlandia** ([INFR\(2022\)2154](#)) a motivo del recepimento non pienamente conforme di tutte le disposizioni della direttiva recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ([direttiva 2011/95/UE](#)). Garantire il pieno rispetto della direttiva qualifiche è un presupposto importante per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo. La direttiva ha lo scopo di garantire che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri. La Commissione sta monitorando attentamente il modo in cui tale legislazione è stata recepita in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene che la Grecia, il Portogallo e la Finlandia non abbiano recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva; questi paesi dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Contenuti terroristici online: la Commissione invita il BELGIO, la BULGARIA, la CECCHIA, la DANIMARCA, l'ESTONIA, l'IRLANDA, la GRECIA, la SPAGNA, l'ITALIA, CIPRO, la LETTONIA, la LITUANIA, il LUSSEMBURGO, MALTA, i PAESI BASSI, l'AUSTRIA, la POLONIA, il PORTOGALLO, la ROMANIA, la SLOVENIA, la FINLANDIA e la SVEZIA a conformarsi al regolamento sui contenuti terroristici online

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Belgio** ([INFR\(2022\)2112](#)), **Bulgaria** ([INFR\(2022\)2113](#)), **Cechia** ([INFR\(2022\)2115](#)), **Danimarca** ([INFR\(2022\)2116](#)), **Estonia** ([INFR\(2022\)2117](#)), **Irlanda** ([INFR\(2022\)2121](#)), **Grecia** ([INFR\(2022\)2118](#)), **Spagna** ([INFR\(2022\)2119](#)), **Italia** ([INFR\(2022\)2122](#)), **Cipro** ([INFR\(2022\)2114](#)), **Lettonia** ([INFR\(2022\)2125](#)), **Lituania** ([INFR\(2022\)2123](#)), **Lussemburgo** ([INFR\(2022\)2124](#)), **Malta** ([INFR\(2022\)2126](#)), **Paesi Bassi** ([INFR\(2022\)2127](#)), **Austria** ([INFR\(2022\)2111](#)), **Polonia** ([INFR\(2022\)2128](#)), **Portogallo** ([INFR\(2022\)2129](#)), **Romania** ([INFR\(2022\)2130](#)), **Slovenia** ([INFR\(2022\)2132](#)), **Finlandia** ([INFR\(2022\)2120](#)) e **Svezia**

([INFR\(2022\)2131](#)) a motivo della non corretta attuazione del regolamento UE relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online ([regolamento \(UE\) 2021/784](#)). Garantire la piena attuazione del regolamento è fondamentale per evitare che i terroristi abusino di Internet per diffondere la loro ideologia e intimidire, radicalizzare e reclutare cittadini online. Il regolamento prevede un quadro giuridico per garantire la rimozione di contenuti terroristici online entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione emesso da un'autorità nazionale competente e obbliga le imprese ad adottare misure speciali quando le loro piattaforme sono esposte a tali contenuti. Allo stesso tempo, istituisce solide misure di salvaguardia per garantire il pieno rispetto della libertà di espressione e di informazione. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento il 7 giugno 2022, non tutti gli Stati membri hanno adottato nel proprio ordinamento nazionale tutte le misure previste dal regolamento stesso. La Commissione ritiene pertanto che Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia non abbiano pienamente attuato gli obblighi previsti dal regolamento; questi paesi dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato. Un comunicato stampa con maggiori informazioni è disponibile [online](#).

Lotta contro gli abusi sessuali sui minori: la Commissione invita la CECCHIA, l'ESTONIA, la GRECIA e la CROAZIA a conformarsi alla direttiva sulla lotta contro gli abusi sessuali sui minori

La Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora a **Cechia** ([INFR\(2019\)2228](#)), **Estonia** ([INFR\(2019\)2229](#)), **Grecia** ([INFR\(2019\)2230](#)) e **Croazia** ([INFR\(2019\)2233](#)) per far sì che attuino correttamente tutte le disposizioni della direttiva contro gli abusi sessuali sui minori ([direttiva 2011/93/UE](#)). La direttiva è un elemento essenziale del quadro giuridico dell'UE per la lotta contro gli abusi sessuali sui minori. Essa impone agli Stati membri di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce inoltre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. Cechia, Estonia, Grecia e Croazia dispongono ora di 2 mesi per replicare alle argomentazioni addotte dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

Requisiti linguistici per lo status di soggiornante di lungo periodo: la Commissione porta avanti il procedimento di infrazione contro MALTA

La Commissione invita **Malta** ([INFR\(2020\)2123](#)) ad allineare la legislazione nazionale alla direttiva sul soggiorno di lungo periodo ([direttiva 2003/109/CE](#)). La Commissione ritiene che i requisiti linguistici per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo a Malta siano sproporzionati rispetto ai requisiti per l'acquisizione della cittadinanza maltese. Ai sensi dell'attuale legislazione maltese per l'acquisizione della residenza di lungo periodo è obbligatoria la conoscenza della lingua maltese, mentre per l'acquisizione della cittadinanza è sufficiente la conoscenza dell'inglese. Il 2 luglio 2020 la Commissione ha inviato una [lettera di costituzione in mora](#) a Malta per affrontare la questione, cui ha fatto seguito la [lettera di costituzione in mora complementare](#) del 9 giugno 2021. Poiché la risposta di Malta non ha tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissione, quest'ultima ha deciso di emettere un parere motivato. Malta dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

4. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – Tel. +32 229 62253; Katarzyna Kolanko – Tel. +32 229 63444; Cristina Torres Castillo - Tel. +32 229 90679)

Lettere di costituzione in mora

Protezione dei dati: la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti del BELGIO per l'assenza di vie di ricorso giurisdizionale contro la decisione del Parlamento di rimuovere membri dell'autorità per la protezione dei dati

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Belgio** ([INFR\(2022\)2160](#)) in ragione del mancato adempimento degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ([regolamento \(UE\) 2016/679](#)) e dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#). Due membri dell'autorità belga per la protezione dei dati sono stati rimossi il 20 luglio 2022. Secondo la legislazione nazionale che disciplina tale autorità, dette rimozioni non ammettono alcun tipo di ricorso giurisdizionale. La Commissione ritiene che tale norma nazionale violi l'RGPD e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dalla Carta.

Affinché sia garantito il rispetto delle condizioni per la rimozione, i membri rimossi devono avere diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale. Inoltre garantire un adeguato ricorso giurisdizionale contro tali rimozioni è essenziale per garantire l'effettiva indipendenza delle autorità nazionali di protezione dei dati. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora della Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Sottrazione di minori da parte di un genitore: la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti della POLONIA per la mancata protezione dei minori nei procedimenti familiari transfrontalieri

La Commissione ha inviato oggi una lettera di costituzione in mora alla **Polonia** ([INFR\(2021\)2001](#)) per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma del [regolamento Bruxelles II bis](#). Il regolamento mira a proteggere i minori nel contesto delle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale e sottrazione di minori. Il presente procedimento di infrazione riguarda la non conformità della legge polacca al regolamento Bruxelles II bis, in particolare alle disposizioni relative all'esecuzione delle decisioni o dei provvedimenti che impongono il ritorno dei minori sottratti al luogo di residenza abituale. La Commissione ritiene che vi sia un sistematico e persistente inadempimento delle autorità polacche per quanto riguarda l'esecuzione rapida ed efficace delle decisioni che impongono il ritorno ad altri Stati membri dell'UE dei minori sottratti. La Polonia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE riscontrate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Lettere di costituzione in mora e pareri motivati

Lotta al razzismo e alla xenofobia: la Commissione invia lettere di costituzione in mora all'ESTONIA, alla POLONIA e alla FINLANDIA ed esorta la GRECIA e l'UNGHERIA a recepire correttamente il diritto dell'UE che qualifica come reato l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio

La [decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale](#) (decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio) mira a garantire che talune gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia, come il pubblico incitamento alla violenza o all'odio, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive in tutta l'Unione europea. La Commissione ha inviato oggi lettere di costituzione in mora complementari a **Estonia** ([INFR\(2016\)2048](#)), **Polonia** ([INFR\(2020\)2322](#)) e **Finlandia** ([INFR\(2020\)2320](#)). La Commissione aveva precedentemente inviato lettere di costituzione in mora all'[Estonia](#) il 30 ottobre 2020 e alla [Polonia](#) e alla [Finlandia](#) il 18 febbraio 2021. Questi 3 Stati membri hanno risposto fornendo nuove informazioni relative ai rilievi espressi dalla Commissione. Dopo aver analizzato queste informazioni supplementari, la Commissione ha riscontrato ulteriori problemi di recepimento - oltre ai rilievi già espressi nelle lettere di costituzione in mora - che dovevano essere affrontati in modo specifico. A tal fine, la Commissione ha deciso di inviare ai 3 Stati membri lettere di costituzione in mora complementari. I 3 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle lettere della Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. Oggi la Commissione ha inoltre deciso di inviare un parere motivato alla **Grecia** ([INFR\(2021\)2063](#)) e all'**Ungheria** ([INFR\(2016\)2078](#)) per il mancato rispetto degli obblighi di recepimento della decisione quadro. Il [9 giugno 2021](#) la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Grecia, chiedendo un livello adeguato di criminalizzazione dell'incitamento all'odio. La Commissione ha inoltre inviato il [2 dicembre 2021](#) una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, invitandola a qualificare come reato l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini internazionali e a garantire il necessario livello di criminalizzazione dei reati generati dall'odio razzista e xenofobo in generale. Le risposte della Grecia e dell'Ungheria non hanno tenuto sufficientemente conto dei rilievi espressi dalla Commissione. La Commissione ha pertanto deciso di inviare pareri motivati a questi 2 paesi, che ora dispongono di 2 mesi per rispondere ai pareri motivati della Commissione. In assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Pareri motivati

Diritti procedurali: la Commissione invia pareri motivati al BELGIO, alla LETTONIA e al PORTOGALLO per il non corretto recepimento delle norme dell'UE in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Belgio** ([INFR\(2021\)2102](#)), **Lettonia** ([INFR\(2021\)2103](#)) e **Portogallo** ([INFR\(2021\)2104](#)) per il non corretto recepimento di determinate disposizioni della direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ([direttiva \(UE\) 2010/64](#)). Si tratta di una delle 6 direttive adottate dall'UE per creare norme minime comuni in grado di garantire che i [diritti degli indagati e degli imputati](#) a un processo equo siano sufficientemente tutelati in tutta l'UE. In particolare, la direttiva garantisce il

diritto degli indagati e imputati nell'UE a ricevere gratuitamente servizi di interpretazione e traduzione durante il procedimento penale in una lingua a loro comprensibile. Il 23 settembre 2021 la Commissione ha inviato [lettere di costituzione in mora](#) a questi 3 Stati membri, invitandoli ad adottare le misure necessarie per ovviare alle carenze individuate dalla Commissione. Poiché le risposte non hanno tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione, quest'ultima ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai pareri motivati. In assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di deferire i casi in questione alla Corte di giustizia dell'UE.

Protezione dei consumatori: la Commissione invita la LETTONIA e il PORTOGALLO a recepire pienamente le norme dell'UE per la modernizzazione della protezione dei consumatori

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla **Lettonia** ([INFR\(2022\)0127](#)) e al **Portogallo** ([INFR\(2022\)0159](#)) a motivo dell'incompleto recepimento della [direttiva \(UE\) 2019/2161](#) per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Tale direttiva modifica 4 direttive: la [direttiva sulle pratiche commerciali sleali](#), la [direttiva sui diritti dei consumatori](#), la [direttiva sulle clausole contrattuali abusive](#) e la [direttiva sull'indicazione dei prezzi](#). Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 28 novembre 2021. Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha inviato [lettere di costituzione in mora](#) a 22 Stati membri che non hanno notificato alcuna misura di recepimento o hanno notificato solo misure di recepimento parziali. Il 29 settembre la Commissione ha inviato [pareri motivati](#) a 7 Stati membri che ancora non avevano comunicato alcuna misura di recepimento di tale direttiva. Oggi la Commissione ha inviato pareri motivati a questi 2 Stati membri che avevano notificato solo misure di recepimento parziali. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai pareri motivati della Commissione. In assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di deferire i casi in questione alla Corte di giustizia dell'UE.

Protezione dei dati: la Commissione invita la FINLANDIA a garantire un ricorso giurisdizionale effettivo contro l'inerzia dell'autorità per la protezione dei dati

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Finlandia** ([INFR\(2022\)4010](#)) per la mancata predisposizione di un accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo nei casi in cui l'autorità per la protezione dei dati non tratti un reclamo o non informi il titolare dei dati entro 3 mesi in merito allo stato o all'esito del reclamo. In Finlandia tali casi possono essere oggetto di una denuncia al Cancelliere di giustizia o al difensore civico parlamentare. Questo tipo di ricorso non soddisfa tuttavia i requisiti di un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale previsto dal diritto dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la Finlandia sia venuta meno agli obblighi che le incombono a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati ([regolamento \(UE\) 2016/679](#)) e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ([direttiva \(UE\) 2016/680](#)), in combinato disposto con la [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#). Il 6 aprile 2022 la Commissione ha inviato alla Finlandia una [lettera di costituzione in mora](#). Poiché la risposta della Finlandia non ha tenuto conto dei rilievi della Commissione, quest'ultima ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato. La Finlandia dispone ora di 2 mesi per rispondere, trascorsi i quali, in caso di risposta non soddisfacente, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE.

5. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: *Tim McPhie* – Tel. +32 229 58602; *Giulia Bedini* – Tel. +32 229 58661)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita la CROAZIA, l'UNGHERIA e la ROMANIA a presentare relazioni sui loro obiettivi nazionali 2020 in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Croazia** ([INFR\(2022\)2164](#)) per la mancata presentazione di una relazione completa, a norma del [regolamento \(UE\) 2018/1999](#) sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, sul conseguimento dei suoi obiettivi 2020 per quanto riguarda l'efficienza energetica e la quota di energia da fonti rinnovabili. La Commissione ha inoltre deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora a **Ungheria** ([INFR\(2022\)2165](#)) e **Romania** ([INFR\(2022\)2166](#)) per la mancata presentazione di una relazione completa, nell'ambito della governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, sul conseguimento dei loro obiettivi 2020 in materia di efficienza energetica. Il regolamento sulla governance stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di riferire alla Commissione, entro il 30 aprile 2022, in merito al conseguimento dei loro obiettivi 2020 in materia di efficienza energetica stabiliti nella [direttiva 2012/27/UE](#) sull'efficienza energetica. Il regolamento sulla governance prevede inoltre che, entro lo stesso termine, gli Stati membri riferiscano in merito ai loro obiettivi riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020, come stabilito nella [direttiva](#)

[2009/28/CE](#) sulle fonti energetiche rinnovabili. I 3 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Efficienza energetica: La Commissione invita la POLONIA e la ROMANIA a notificare le rispettive valutazioni globali sulla cogenerazione ad alto rendimento

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora alla **Polonia** ([INFR\(2022\)2162](#)) e alla **Romania** ([INFR\(2022\)2161](#)) imponendo agli Stati membri la conformità alla direttiva sull'efficienza energetica ([direttiva 2012/27/UE](#)). In particolare, gli Stati membri dovrebbero sviluppare infrastrutture efficienti di riscaldamento e raffreddamento e/o adattarsi allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile. Gli Stati membri sono tenuti a effettuare e presentare alla Commissione una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento efficiente. La valutazione globale deve essere aggiornata ogni 5 anni e notificata alla Commissione. Finora Polonia e Romania non hanno comunicato una valutazione aggiornata entro il termine del 31 dicembre 2020. I 2 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare pareri motivati.

[Lettera di costituzione in mora e parere motivato](#)

Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione invita l'UNGHERIA a recepire correttamente la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione ed esorta la SLOVACCHIA a recepirla integralmente

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'**Ungheria** ([INFR\(2022\)2168](#)) esigendo il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza ([direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio](#)). Nella stessa data la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Slovacchia** ([INFR\(2020\)2296](#)) chiedendo il pieno recepimento della direttiva nella legislazione nazionale. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018. La Commissione ritiene tuttavia che l'Ungheria non si sia ancora conformata a determinate prescrizioni della normativa. Ritiene inoltre che la Slovacchia non abbia ancora recepito pienamente tutte le prescrizioni della direttiva, a seguito della lettera di costituzione in mora agli Stati membri dell'ottobre 2020. La direttiva modernizza e consolida la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione e stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Essa comprende inoltre misure di preparazione e risposta alle emergenze, che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato. La Slovacchia dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE.

[Pareri motivati](#)

Energie rinnovabili: la Commissione esorta la SPAGNA a recepire pienamente la direttiva sulle energie rinnovabili

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Spagna** ([INFR\(2021\)0220](#)) per l'incompleto recepimento delle norme dell'UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili di cui alla [direttiva \(UE\) 2018/2001](#). La direttiva stabilisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti nell'UE. Essa fissa per l'UE un obiettivo vincolante per il 2030 pari almeno al 32% di energie rinnovabili; comprende inoltre misure volte a garantire che il sostegno alle energie rinnovabili sia efficace sotto il profilo dei costi e a semplificare le procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili. La direttiva facilita altresì la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti. Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale era fissato al 30 giugno 2021. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato alla Spagna una lettera di costituzione in mora. Ad oggi la Spagna ha recepito solo in parte tale direttiva. Il paese dispone ora di 2 mesi per conformarsi all'obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Prestazione energetica nell'edilizia: la Commissione esorta la FRANCIA e il PORTOGALLO a recepire pienamente la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Francia** ([INFR\(2020\)0185](#)) e **Portogallo** ([INFR\(2020\)0233](#)) per la mancata garanzia di un pieno recepimento nell'ordinamento nazionale della [direttiva \(UE\) 2018/844](#), che ha modificato la [direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione

energetica nell'edilizia. La direttiva ha introdotto nuovi elementi per rafforzare il quadro esistente, come requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, la mobilità elettrica e i punti di ricarica, e nuove norme sull'ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto il 10 marzo 2020. Nel maggio 2020 era stata inviata una lettera di costituzione in mora a tali Stati membri per la mancata notifica del recepimento integrale della direttiva. Dopo aver esaminato le risposte di Francia e Portogallo, nonché le misure nazionali di recepimento notificate, la Commissione ritiene che detti paesi non abbiano ancora recepito integralmente la direttiva. Essi dispongono ora di 2 mesi per conformarsi all'obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

la Commissione decide di deferire la BULGARIA e la SLOVACCHIA alla Corte di giustizia per assicurare lo sviluppo delle energie rinnovabili

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire **Bulgaria** ([INFR\(2021\)0157](#)) e **Slovacchia** ([INFR\(2021\)0360](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato recepimento delle norme dell'UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili di cui alla [direttiva \(UE\) 2018/2001](#). La direttiva stabilisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti nell'UE. Essa fissa per l'UE un obiettivo vincolante per il 2030 pari almeno al 32% di energie rinnovabili; comprende inoltre misure volte a garantire che il sostegno alle energie rinnovabili sia efficace sotto il profilo dei costi e a semplificare le procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili. La direttiva facilita altresì la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti. Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale era fissato al 30 giugno 2021. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora ai 2 Stati membri. Nel dicembre 2021 la Commissione ha inviato un [parere motivato](#) a Bulgaria e Slovacchia. La Commissione ha ora deciso di deferire Bulgaria e Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare [qui](#).

6. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Francesca Dalboni – Tel. +32 229 88170)

Lettera di costituzione in mora

Tassazione: la Commissione invita la SPAGNA ad attuare correttamente il nuovo meccanismo dell'UE di risoluzione delle controversie in materia fiscale

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Spagna** ([INFR\(2022\)2096](#)) per il non corretto recepimento del meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali transfrontaliere ([direttiva \(UE\) 2017/1852](#)). Il meccanismo garantisce una risoluzione più rapida ed efficace delle controversie fiscali tra gli Stati membri, offrendo una maggiore certezza fiscale alle imprese e ai cittadini che si trovano ad affrontare problemi di doppia imposizione. Come espresso nella sua valutazione del recepimento della direttiva da parte della Spagna, la Commissione ritiene che la legislazione nazionale di attuazione non prevede una serie di caratteristiche fondamentali delle nuove norme. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Parere motivato

Tassazione: la Commissione esorta la SPAGNA a recepire le nuove norme in materia di accise

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Spagna** ([INFR\(2022\)0074](#)) per la mancata notifica delle misure di recepimento nell'ordinamento nazionale della [direttiva \(UE\) 2020/262](#) che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). La direttiva, che abroga e sostituisce la [direttiva 2008/118/CE](#), reca disposizioni comuni applicabili a tutti i prodotti soggetti ad accisa. Essa stabilisce una serie di nuove norme, che saranno applicabili a decorrere dal 13 febbraio 2023 e gli Stati membri erano tenuti a recepire tale direttiva entro il 31 dicembre 2021. Ad oggi la Spagna non ha notificato alla Commissione alcuna misura di recepimento. Il paese dispone ora di 2 mesi per conformarsi all'obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia

dell'UE.

7. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: (Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Anna Wartberger – Tel. +32 229 82054)

Lettera di costituzione in mora e parere motivato

Trasporto ferroviario: la Commissione esorta la GERMANIA e la POLONIA a recepire pienamente le norme dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria e interoperabilità

La Commissione invita **Germania** ([INFR\(2022\)2100](#) e [INFR\(2022\)2101](#)) e **Polonia** ([INFR\(2020\)0551](#) e [INFR\(2020\)0552](#)) ad attuare correttamente le norme in materia di sicurezza ferroviaria e interoperabilità di cui alla [direttiva \(UE\) 2016/797](#) e alla [direttiva \(UE\) 2016/798](#). Queste direttive rientrano nel [quarto pacchetto ferroviario](#), un insieme di 6 atti normativi europei che mirano a completare il mercato unico dei servizi ferroviari (spazio ferroviario europeo unico), rivitalizzare il settore ferroviario e renderlo più competitivo rispetto ad altri modi di trasporto. Le direttive violate da Germania e Polonia mirano a rendere più facile e meno costoso per le imprese gestire i servizi ferroviari in tutta Europa. In particolare, hanno introdotto modalità più rapide e meno costose per ottenere la certificazione del materiale ferroviario da utilizzare in diversi Stati membri. Hanno inoltre eliminato gli ostacoli tecnici e operativi non necessari per agevolare il traffico ferroviario transfrontaliero. Per recepire le nuove norme nei rispettivi ordinamenti nazionali gli Stati membri avevano tempo fino al giugno 2019, termine che potevano prorogare di un anno. La Polonia non ha ancora notificato alla Commissione il pieno recepimento della direttiva nel diritto nazionale. La Germania non ha applicato tutti i requisiti a tutte le sue reti regionali. In data odierna la Commissione invia lettere di costituzione in mora alla Germania e pareri motivati alla Polonia. La Germania dispone ora di 2 mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere pareri motivati. I pareri motivati odierni indirizzati alla Polonia fanno seguito alle lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione nel novembre 2020. La Polonia dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

8. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Aikaterini Apostola – Tel. +32 229 87624)

Lettere di costituzione in mora

Antiriciclaggio: la Commissione esorta la SPAGNA e l'ITALIA ad applicare correttamente la direttiva antiriciclaggio

La Commissione ha inviato in data odierna lettere di costituzione in mora a **Spagna** ([INFR\(2022\)2151](#)) e **Italia** ([INFR\(2022\)2150](#)) per la non corretta applicazione della direttiva antiriciclaggio ([quarta direttiva antiriciclaggio](#), modificata dalla [quinta direttiva antiriciclaggio](#)). I 2 Stati membri avevano notificato il recepimento completo della direttiva. La Commissione ha tuttavia individuato diversi casi di non corretta applicazione della direttiva, che fanno riferimento al funzionamento di una dei suoi elementi centrali: l'istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi. Promuovere la trasparenza è fondamentale per contrastare l'abuso dei soggetti giuridici. Gli Stati membri devono garantire che le informazioni sui titolari reali di tali soggetti giuridici (i loro titolari effettivi) siano conservate in un registro centrale. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall'esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo delle società. Ciò vale in particolare per i sistemi di governo societario caratterizzati dalla concentrazione della proprietà, come quelli nell'Unione europea. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dei 2 Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di proseguire la procedura di infrazione e di inviare un parere motivato.

9. Economia digitale

(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel. +32 229 58615; Charles Manoury – Tel. +32 229

Lettere di costituzione in mora**Pratiche commerciali online tra piattaforme e imprese: la Commissione invita la CECCHIA, la LITUANIA, l'UNGHERIA, i PAESI BASSI, la POLONIA, il PORTOGALLO, la SLOVENIA e la SLOVACCHIA a rispettare le norme dell'UE sulla promozione dell'equità e della trasparenza per gli utenti commerciali**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora a **Cechia** ([INFR 2022/2141](#)), **Lituania** ([INFR 2022/2143](#)), **Ungheria** ([INFR 2022/2142](#)), **Paesi Bassi** ([INFR 2022/2144](#)), **Polonia** ([INFR 2022/2145](#)), **Portogallo** ([INFR 2022/2146](#)), **Slovenia** ([INFR 2022/2147](#)) e **Slovacchia** ([INFR 2022/2148](#)) per il mancato rispetto degli obblighi ad essi incombenti in forza delle [norme dell'UE sulla promozione dell'equità e della trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online](#) (norme previste dal [regolamento \(UE\) 2019/1150](#), detto anche "regolamento P2B"). Il regolamento P2B si applica dal 12 luglio 2020. Nelle lettere di costituzione in mora la Commissione ha espresso preoccupazioni in merito ai requisiti di cui al regolamento P2B, in virtù dei quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare un quadro giuridico nazionale per garantire l'efficace applicazione del regolamento. Negli Stati membri sopra menzionati non vige ancora una legislazione nazionale in materia. Essi dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare loro pareri motivati.

10. Lavoro e diritti sociali

(Per ulteriori informazioni: *Veerle Nuyts* – Tel. +32 229 96302; *Flora Matthaes* – Tel. +32 229 83951)

Pareri motivati**Distacco dei lavoratori: la Commissione invita 17 Stati membri a conformarsi alla direttiva di applicazione della direttiva UE relativa al distacco dei lavoratori**

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a **Belgio** ([INFR\(2018\)2226](#)), **Bulgaria** ([INFR\(2018\)2227](#)), **Cechia** ([INFR\(2018\)2230](#)), **Danimarca** ([INFR\(2021\)2057](#)), **Germania** ([INFR\(2021\)2056](#)), **Irlanda** ([INFR\(2018\)2235](#)), **Francia** ([INFR\(2018\)2232](#)), **Italia** ([INFR\(2021\)2059](#)), **Ungheria** ([INFR\(2018\)2234](#)), **Malta** ([INFR\(2018\)2238](#)), **Paesi Bassi** ([INFR\(2021\)2061](#)), **Austria** ([INFR\(2018\)2225](#)), **Polonia** ([INFR\(2018\)2239](#)), **Romania** ([INFR\(2018\)2241](#)), **Slovenia** ([INFR\(2018\)2243](#)), **Slovacchia** ([INFR\(2018\)2242](#)), e **Finlandia** ([INFR\(2021\)2058](#)) per il mancato allineamento di varie disposizioni nazionali alla direttiva di applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori ([2014/67/UE](#)). La direttiva di applicazione mira a rafforzare l'applicazione pratica delle norme sul distacco dei lavoratori affrontando le questioni relative all'accesso all'informazione, alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE nonché alla lotta alle frodi e all'elusione delle norme. In particolare, la direttiva di applicazione definisce gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che gli Stati membri possono imporre per vigilare sul rispetto delle norme in materia di distacco dei lavoratori; difende i diritti dei lavoratori distaccati e li protegge da un trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro in caso di azioni legali o amministrative; tutela i diritti dei lavoratori distaccati in situazioni di subappalto; garantisce l'effettiva applicazione e riscossione delle sanzioni amministrative e delle ammende in tutti gli Stati membri dell'UE; obbliga gli Stati membri a predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Nel luglio 2021 la Commissione aveva inviato [lettere di costituzione in mora](#) a 24 Stati membri e ora sta dando seguito a tali lettere per 17 Stati membri che non hanno ancora recepito correttamente alcune o tutte le suddette disposizioni della direttiva. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Coordinamento della previdenza sociale: la Commissione invita la GERMANIA a conformarsi alle norme dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di libera circolazione dei lavoratori

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Germania** ([INFR\(2021\)4039](#)) per il mancato rispetto delle norme dell'UE sul coordinamento della sicurezza sociale ([regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)) e sulla libera circolazione dei lavoratori ([regolamento \(UE\) n. 492/2011](#) e dell'[articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE)). Il Land tedesco della Baviera ha introdotto un nuovo regime di assegni familiari per i residenti in Baviera con figli piccoli (fino a 3 anni di età). Tale regime prevede che i cittadini dell'UE i cui figli risiedono in uno dei 15 Stati membri in cui il costo della vita è inferiore a quello della Baviera ricevano solo una porzione ridotta di tale prestazione. La Commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che tale legislazione violi il diritto dell'UE e costituisca una discriminazione indiretta ingiustificata basata sulla nazionalità dei

lavoratori migranti. La normativa viola inoltre le norme dell'UE sulla libera circolazione dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale. I lavoratori dell'UE, i cui figli risiedono permanentemente in un altro Stato membro, dovrebbero avere diritto alle stesse prestazioni familiari degli altri lavoratori in Baviera. Nel giugno 2022 la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito nella [causa C-328/20](#) che un regime austriaco di assegni familiari, molto simile a quello della Baviera, non era conforme al diritto dell'UE. Tale sentenza ha confermato la posizione della Commissione. La Commissione ha inviato una [lettera di costituzione in mora](#) alla Germania nel novembre 2021. La Germania ha risposto alla lettera della Commissione nel marzo 2022. Ritenendo che la risposta non affronta in modo soddisfacente i suoi rilievi, la Commissione invia ora un parere motivato. La Germania dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Mobilità dei lavoratori: la Commissione invita l'ITALIA a porre fine alla discriminazione dei lettori stranieri

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'**Italia** ([INFR\(2021\)4055](#)) per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla libera circolazione dei lavoratori ([regolamento \(UE\) n. 492/2011](#)). A norma del diritto dell'UE, i cittadini dell'UE che esercitano il loro diritto alla libera circolazione non devono essere discriminati a causa della loro nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e le condizioni di lavoro. Nella sua [sentenza](#) nella causa C-119/04 la Corte di giustizia dell'UE ha affermato che una legge italiana del 2004 fornisce un quadro accettabile per la cosiddetta ricostruzione della carriera dei lettori stranieri nelle università italiane. Ciò significa che la legge consente di adeguare la retribuzione, l'anzianità e i corrispondenti contributi previdenziali dei lettori a quelli di un ricercatore con un contratto a tempo parziale e concede ai lettori il diritto al pagamento degli arretrati a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. Tuttavia la maggior parte delle università non ha adottato le misure necessarie per una corretta ricostruzione della carriera dei lettori, con la conseguenza che la maggior parte di essi non ha ancora ricevuto il denaro cui ha diritto. L'Italia non ha adottato le misure necessarie dall'avvio della [procedura di infrazione](#) nel settembre 2021 e pertanto continua a discriminare i lettori stranieri. L'Italia dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

**Aggiornato in data 26.1.2023 alle ore 12.12*

***Aggiornato in data 26.1.2023 alle ore 15.30*

INF/23/142

Contatti per la stampa:

[Eric MAMER](#) (+32 2 299 40 73)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)